



IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Gli obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF



Simona Sorgonà

Milano, 09 giugno 2017



Agenda

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

- Evoluzione normativa
- Verifiche sull'AUI

SEGNALAZIONI ANTIRICICICLAGGIO AGGREGATE

- Evoluzione normativa
- Verifiche sulle SARA

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

- Evoluzione normativa
- Indicatori di anomalia



III e IV Direttiva Antiriciclaggio

Il confronto tra la III e la IV Direttiva ha ad oggetto:

- Per la III Direttiva il Capo IV tenuta delle registrazioni e dati statistici;
- Per la IV Direttiva il Capo V protezione dei dati, obblighi di conservazione delle registrazioni e dati statistici



Conservazione dei documenti - III Direttiva Antiriciclaggio

Articolo 30

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il loro cliente;
- b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari.



Conservazione dei documenti - IV Direttiva Antiriciclaggio

Articolo 40

- 1.Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:
- a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.
- b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.



Conservazione dei documenti - IV Direttiva Antiriciclaggio

Articolo 40 c.1 paragrafo 2

Alla scadenza del periodo di conservazione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati cancellino i dati personali, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che determina le situazioni in cui i soggetti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo conservazione non eccede ulteriori cinque anni.



Predisposizione di sistemi AML - IV Direttiva Antiriciclaggio

Articolo 42

Gli Stati membri prescrivono ai loro soggetti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni delle loro FIU o di altre autorità, in conformità al diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto per un periodo di cinque anni da tale richiesta un rapporto d'affari con una data persona e quale ne sia o ne sia stata la natura, tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle richieste



Valutazione dei sistemi - IV Direttiva Antiriciclaggio

Articolo 44

- 2.Le statistiche di cui al paragrafo 1 includono:
- a) dati quantitativi sulle dimensioni e l'importanza dei diversi settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tra cui numero di entità e persone e importanza economica di ciascun settore;
- b) dati quantitativi sulle fasi di segnalazione, d'indagine e di azione giudiziaria del regime nazionale in materia di AML/ CFT, tra cui numero di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla FIU e relativo seguito e, su base annua, numero di casi investigati, persone perseguite, persone condannate per reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, tipi di reati presupposto, ove tali informazioni siano disponibili, e valore in euro dei beni congelati, sequestrati o confiscati;
- c) se disponibili, dati specifici sul numero e sulla percentuale di segnalazioni che danno origine a successive indagini, unitamente a una relazione annuale ai soggetti obbligati che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;
- d) dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla FIU, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente.



Decreto Legislativo 231/2007

Gli articoli rilevanti risultano essere:

- ☐ Art. 36 Obblighi di registrazione;
- ☐ Art. 37 Archivio Unico Informatico;
- ☐ Art. 40 Dati Aggregati

Art. 36 - Obblighi di registrazione

- 1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e **registrano le informazioni** che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:
- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Art. 36 - Obblighi di registrazione

- 2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
- a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
- b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera



Art. 37 - Archivio Unico Informatico

- 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a), le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico informatico.
- 2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.

Art. 40 - Dati aggregati

- 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
- 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.



Considerando 57 della IV Direttiva

Allo scopo di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni delle FIU, i soggetti obbligati sono tenuti a predisporre sistemi efficaci che consentano loro di avere pieno e tempestivo accesso, attraverso canali protetti e riservati, alle informazioni su rapporti d'affari che mantengono o hanno mantenuto con determinati soggetti.

Conformemente al diritt proportione di quello nazionale, gli Stati membri potrebbero, ad e proportione di sistemi di registri bancari o di sistemi elettronici di reperimento dei dati che consentano alle FIU un accesso alle informazioni sui conti bancari fatta salva, se del caso, un'autorizzazione giudiziaria. Gli Stati membri potrebbero inoltre valutare l'istituzione di meccanismi volti a fare in modo che le autorità competenti dispongano di procedure per l'identificazione di attività senza notifica preventiva al titolare.



ART. 31

(Obblighi di conservazione)

- 1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.



ART. 31

(Obblighi di conservazione)

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.



ART.32

(Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni)

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.



2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. (*)

c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi (*)

È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.





Audizione del 27 marzo 2017 Direttore dell'UIF - Claudio Clemente

«Altro punto critico sul quale lo schema di decreto rischia di ingenerare dubbi interpretativi e disfunzioni si rinviene in materia di conservazione dei dati. In particolare, occorre superare alcune ambiguità testuali della norma (art. 34, comma 3) che attribuisce alle autorità di vigilanza il compito di adottare in materia disposizioni di attuazione nei confronti degli intermediari, per chiarire che tali disposizioni sono strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio e, coerentemente, introdurre la previsione del parere della UIF, in linea con quanto stabilito dall'attuale disciplina.

In tale contesto, il riferimento della citata norma agli archivi informatizzati già istituiti presso gli intermediari vigilati è importante per esigenze di continuità e conferma di uno strumento (l'Archivio Unico Informatico - AUI) da tempo utilizzato dagli operatori e dalle autorità ed essenziale per la conservazione, la tracciabilità, la verifica delle operazioni e la relativa analisi finanziaria per l'individuazione delle operazioni anomale. D'altro canto il mantenimento degli archivi esistenti, in luogo dell'istituzione di nuovi, risponde ai canoni di semplificazione ed economicità cui la norma correttamente si ispira.»



ART.34

(Disposizioni specifiche)

3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.



Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

ART.33

- 1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
- 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.



Le verifiche sull'AUI

La verifica sull'Archivio Unico Informatico può avvenire tramite il riscontro del suo contenuto, in termini di completezza e correttezza delle registrazioni dei rapporti continuativi, dei legami e delle operazioni, nonché di coerenza e di congruità della valorizzazione dei relativi campi (negli attributi e nei domini), analizzando i dati estratti secondo le specifiche previste per l'utilizzo di un diagnostico.



Verifica della coerenza e congruità dell'AUI

La coerenza e congruità della valorizzazione dei relativi campi (negli attributi e nei domini), è svolta analizzando i dati attraverso l'utilizzo di un apposito diagnostico informatico previa estrazione dall'AUI del file denominato campione.txt.

Le verifiche non indagano tutta la base dati dell'AUI, ma solo il campione rappresentativo e limitato temporalmente, scelto in fase di estrazione dei dati dal sistema informatico.

ATENA


A.TEN.A. (Analisi TENuta Aui) è un diagnostico utile nella attività di verifica della regolare e corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico.

E' stato sviluppato sulla base dei tracciati record in vigore dal 1° gennaio 2014 ed è indirizzato a SIM, SGR fiduciarie, intermediari ex art. 106/107 del TUB.

L'applicazione è stata studiata per sostituire l'ormai obsoleto DIANA sviluppato e distribuito dalla Banca d'Italia. Come il DIANA, anche A.TEN.A sfrutta il motore di Microsoft Access e permette l'importazione automatica del file campione.txt che viene poi analizzato da circa 100 queries sviluppate da Eddystone sulla base delle esperienze maturate nel corso degli anni



Menu principale





Elenco queries





L'utilizzo di diagnostici informatici a supporto delle verifiche

Le queries predisposte dal diagnostico riscontrano se e come sono stati valorizzati i campi dell'AUI tramite i seguenti punti di controllo (esempi):

- registrazioni nel loro complesso (es. il rispetto dei termini di registrazione delle operazioni/rapporti continuativi);
- ➤ controlli sui singoli attributi, finalizzati a verificare la qualità delle informazioni presenti nei singoli campi (es. mancata valorizzazione di campi obbligatori e valorizzazioni di campi con codici non previsti o con dati palesemente errati);
- ➤ controlli di coerenza/congruenza, al fine di identificare valorizzazioni incongruenti tra due o più campi o dei relativi dati.



Altri esempi di controlli dei diagnostici

- Completezza e correttezza della registrazione in forma elettronica delle operazioni / rapporti continuativi
- Esistenza dei record
- Campi mancanti
- Campi non valorizzati
- Corretta valorizzazione dei campi

- Estraibilità: verificare che le procedure di registrazione consentano in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni (c.d. disponibilità) delle operazioni / rapporti continuativi;
- ➤ Tempestività: verificare il rispetto dei termini di registrazione in forma elettronica delle operazioni / rapporti continuativi;
- Immodificabilità: verificare che le procedure assicurino la non alterabilità delle registrazioni effettuate (analisi profili utenti)
- ➤ Gestione degli errori: verificare le modalità di correzione di eventuali errori di registrazione delle operazioni / rapporti continuativi



Verifica della completezza dell'AUI

L'attività di verifica della completezza delle registrazioni presenti nell'AUI è finalizzata a riscontrare l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'AUI.

Inoltre si può verificare che le procedure assicurino la non alterabilità delle registrazioni effettuate (analisi profili utenti) e la corretta modalità di rettifica di eventuali errori di registrazione delle operazioni / rapporti continuativi.



Per i rapporti continuativi si procede alla riconciliazione tra le registrazioni dei rapporti continuativi ed i corrispondenti rapporti di delega ad operare sui rapporti presenti in AUI rispetto ai nominativi dei soggetti presenti nelle anagrafiche interne della Società

Per i legami tra soggetti si procede alla riconciliazione tra le registrazioni dei legami presenti in AUI rispetto ai nominativi dei titolari effettivi/fiducianti presenti nelle anagrafiche interne della Società





Per le operazioni si procede alla riconciliazione tra le registrazioni delle operazioni presenti in AUI rispetto alle evidenze presenti nei registri gestionali (contabilità generale/estratti conto bancari)



Verifica della correttezza dell'AUI

L'attività di verifica della correttezza delle registrazioni è finalizzata a riscontrare la corrispondenza tra le informazioni riportate in Archivio e le informazioni presenti nelle anagrafiche e nei documenti identificativi conservati dagli intermediari.

La verifica avviene tramite un confronto tra i dati riportati in AUI e i dati presenti nelle copie cartacee dei documenti identificativi dei clienti.



Anomalie riscontrate

Nell'ambito dell'attività di controllo le anomalie che si possono riscontrare hanno ad oggetto:

- ➢ implementazioni dei sistemi gestionali: disfunzioni nella predisposizione dei collegamenti tra le procedure contabili e/o quelle anagrafiche e l'AUI che hanno comportato la mancata alimentazione dell'archivio e di conseguenza omessa registrazione di operazioni e/o rapporti (Registrazioni mancanti o tardive). Può essere causato dall'assenza di una sistematica attività di controllo sulla correttezza e/o completezza dei dati immessi nell'AUI;
- right esenzioni: la presenza nell'anagrafica clienti dei soggetti facenti parte delle categorie intermediari e pubbliche amministrazioni che ha comportato l'inserimento in AUI di registrazioni non dovute.

- ➢ incompletezze: si rileva la presenza di registrazioni con dati anagrafici dei soggetti intervenuti incompleti o errati. Ad esempio il campo "numero di documento" è riempito con dati di fantasia (tipo serie numerica) oppure risulta identico per due cointestatari;
- ➢ aree di manualità: la presenza di conti "tecnici" o con ad esempio debitori/creditori diversi, comporta la necessità di inserire manualmente in AUI le operazioni riferite a clientela parcheggiate su questi conti. Un insufficiente monitoraggio sulla movimentazione appoggiata su questi conti comporta l'omessa registrazione delle suddette operazioni.



Esempi di anomalie rilevate sull'AUI

- Errori nell'utilizzo delle causali e agli attributi;
- Errati SAE e ATECO;
- Non sono stati rilevati/identificati/registrati i cointestatari e i delegati;
- In altri casi gli intermediari non hanno provveduto alla registrazione in AUI delle operazioni di investimento o disinvestimento (compravendita titoli) della clientela amministrata, delle istruzioni particolari della clientela gestita e delle operazioni di versamento/prelievo aventi a oggetto somme liquide ovvero titoli al portatore disposte da clienti che avevano operato su propri conti in essere presso la banca depositaria.



Cosa fare a seguito delle anomalie emerse?

- Come procedere alle "correzioni"
- Non è possibile cancellare le informazioni già in AUI che si devono rettificare
- Tracciabilità delle modifiche/rettifiche
- Occorre evidenziare con chiarezza i cambiamenti apportati conservando evidenza dell'informazione precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2 Standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI
- Occorre dimostrare di essersi attivati per risolvere le anomalie ed indicare cosa e come si è proceduto
- Impatti sulle SARA: secondo invio dei dati aggregati corretti



Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate

L'art. 40 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che le banche e altri intermediari trasmettano mensilmente alla UIF dati concernenti le operazioni registrate nell'Archivio Unico Informatico (le cosiddette Segnalazioni antiriciclaggio aggregate - S.AR.A.).

Su tali dati la UIF effettua analisi miranti a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

La produzione e l'invio delle segnalazioni S.AR.A., effettuato con modalità telematica, sono disciplinati dal **Provvedimento** dell'UIF del 23 dicembre 2013.



Art. 3 - Obblighi applicabili

- 1. L'obbligo di invio si riferisce ai dati concernenti le operazioni registrate in AUI nel mese di riferimento.
- 2. I destinatari trasmettono, inoltre, i dati inerenti le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro effettuate da società quotate proprie clienti non ricomprese tra gli intermediari citati nell'articolo 2, comma 1. Le relative informazioni, desunte dalle varie procedure aziendali, vanno classificate in tipologie di contenuto equivalente a quello previsto dalle causali analitiche di cui all'allegato n.1 del provvedimento AUI.

3. I destinatari trasmettono anche i dati relativi alle **transazioni in contanti che**

non hanno superato la soglia di importo prevista per la registrazione, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili operazioni frazionate.

4. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati sussiste comunque l'obbligo di inviare una segnalazione negativa, secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 5, co. 2.





Art. 2 - Destinatari

- banche;
- Poste Italiane S.p.A.;
- istituti di moneta elettronica (IMEL);
- istituti di pagamento;
- SIM;
- SGR;
- SICAV;
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
- le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del TUF;

- succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;





Art. 6 - Termini di inoltro dei dati aggregati

- 1. I dati devono essere inoltrati alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.
- 2. Nel caso di registrazioni integrative o rettificative in AUI di dati confluiti in segnalazioni già effettuate, i destinatari procedono senza ritardo a una segnalazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.
- 3. Nel caso di operazioni di cessione di dipendenze, di rami di azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero di operazioni di scissione o fusione, i destinatari possono inviare i dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutività dell'operazione sulla base degli AUI e, per i dati relativi alle società quotate, delle procedure aziendali preesistenti all'operazione.





Art. 3 - Obblighi applicabili

1. I destinatari devono trasmettere alla UIF, con cadenza mensile, dati concernenti le operazioni registrate in AUI nel mese di riferimento e aggregati secondo i criteri di cui all'articolo 4.





Art. 5 - Modalità di inoltro delle comunicazioni

- 1. I destinatari inviano i dati aggregati in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione online. Lo schema della segnalazione aggregata è indicato nell'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.
- 2. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate in un'apposita comunicazione pubblicata nel sito della Banca d'Italia, sezione Unità d'Informazione Finanziaria.





Art. 4 - Criteri di aggregazione

- 1. I destinatari aggregano, su base mensile, le operazioni indicate nell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 in base alle **causali aggregate** riportate nell'allegato 1 del Provvedimento.
- 2. Per ciascuna causale aggregata i destinatari indicano l'importo totale, in unità di euro, e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo di riferimento, attribuendo separata evidenza al numero delle operazioni eseguite in contanti e al relativo importo. I destinatari trasmettono altresì informazioni sulla residenza e sull'attività economica del cliente, sul segno monetario e sulla valuta dell'operazione, nonché sulla dipendenza presso la quale la stessa è stata disposta.
- 3. Per le operazioni di bonifico vanno riportate anche informazioni sull'ubicazione dell'intermediario della controparte e, ove note, sulla residenza della controparte.
- 4. Per le causali aggregate relative alle operazioni di cui all'articolo 3, comma 3, nel caso in cui i destinatari non abbiano informazioni sull'attività economica del cliente, utilizzano il codice di attività economica residuale, come previsto nell'allegato 2 del Provvedimento. Qualora la residenza del cliente non sia nota, tale informazione può essere omessa.



Le verifiche sulle SARA

La verifica sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate può avvenire tramite il riscontro del suo contenuto, in termini di coerenza e congruità tramite il diagnostico fornito da Banca d'Italia, di correttezza e completezza delle segnalazioni, nonché di rispetto dei termini di invio.



Le verifiche sulle SARA



• Analisi del congruità report prodotto dal diagnostico SARA messo B disposizione Coerenza da Banca d'Italia tramite **INFOSTAT-UIF**



ത

Correttezz

della

• Riscontro tra



 Controllo della e-mail contenente l'attestazione di invio all'UIF delle **SARA**

Rispetto termini di invio il file oggetto segnalazione e il contenuto dell'AUI




La segnalazione di operazioni sospette

Gli intermediari finanziari devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La segnalazione di un'operazione sospetta (SOS) è una comunicazione funzionale all'avvio di approfondimenti sul piano economico e finanziario e non esclude che l'intermediario denunci fatti ritenuti penalmente rilevanti all'Autorità Giudiziaria.



Se l'analisi dell'operazione compiuta sotto i seguenti profili:



induce a ritenere che il denaro – i beni – o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter cod. pen., andrà effettuata la SOS.



L'iter di segnalazione dell'operazione sospetta - Funzioni aziendali interessate e organi/autorità coinvolti (prima parte)

1° liv.

- Operatore a contatto con il cliente
- (o di back office)

2° liv.


- Responsabile di Area/Funzione
- (o figura equivalente)

3 liv.

- Responsabile SOS
- (o delegato SOS)



L'iter di segnalazione dell'operazione sospetta - Funzioni aziendali interessate e organi/autorità coinvolti (seconda parte)



segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione funzionale all'avvio di approfondimenti investigativi e differisce dalla denuncia che riguarda fatti penalmente rilevanti segnalati all'Autorità Giudiziaria.

Responsabile /delegato SOS

deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità

non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree

Il ruolo e le valuta responsabilità segnal devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura valuta segnal segnal operazi perver propositione della le ritenui.

valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute; trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.

Responsabile /delegato SOS

Il nominativo del delegato ovvero del titolare dell'attività/legal e rappresentante comunicato alla UIF

accesso ai flussi valutazione aziendali e alle e che strutture

comunica l'esito deve avere libero della propria al informativi diretti responsabile della agli organi dipendenza/funzion ha dato alla origine segnalazione

può consentire che i nominativi oggetto di segnalazione siano consultabili dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali



IV Direttiva AML

Articolo 33

- 1.Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente e provvedendo tempestivamente a:
- a) informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU; e
- b) fornire alla FIU, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate. 2.Le persone nominate in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla FIU dello Stato membro nel cui territorio ha sede il soggetto obbligato che le trasmette..



ART. 35

(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, natura delle operazioni, dal loro collegamento dalla frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.



ART. 35

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette



ART. 35

(Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

5) L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.



ART. 58

(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.



ART. 58

La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell' operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.



ART. 58

- 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.



Analisi dei principali indici di anomalia

Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari (Delibera n. 616 Banca d'Italia, 24 agosto 2010)

Gli indicatori hanno lo scopo di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

UIF - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi Dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.Lgs. 231/2007.

Di seguito si evidenziano alcuni indicatori di anomalia



Indicatori connessi al cliente CUSTOMER

- Fornitura di informazioni non veritiere o artefatte su dati rivenienti da adeguata verifica (es. titolare effettivo).
- Fornitura di informazioni che risultano significativamente difformi da quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti, desumibili a titolo esemplificativo da: archivi camerali; albi ed elenchi di soggetti autorizzati; comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate; dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.
- Domiciliazione ingiustificata della corrispondenza presso casella postale o filiale, senza procedere personalmente e periodicamente al ritiro.

62



Indicatori connessi al cliente CUSTOMER

- Il cliente in occasione di contatti diretti con l'intermediario –
 è costantemente accompagnato da altre persone, non
 identificate, che appaiono interessate all'operatività.
- Il cliente straniero, specie se PEP, utilizza rapporti accesi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione economica nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel Paese di provenienza.
- Il cliente risiede ovvero opera con controparti residenti in Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed effettua operazioni di rilevante ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

63





- Richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi dell'investimento, alle commissioni applicate ovvero ad altri costi delle transazioni.
- Richiesta di strutturare l'operazione transitando per più Paesi, soprattutto se rientranti tra i Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero avvalendosi di più intermediari, nonostante sia possibile effettuare l'operazione in forme più dirette e meno costose.
- Intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire l'esposizione del cliente ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.





- Operazioni di acquisto o di vendita d'importo rilevante effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Ripetute richieste di operazioni da parte di una azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria e che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari.
- Frequenti ricezioni di fondi provenienti da una pluralità di intermediari seguiti da trasferimenti disposti dal cliente su conti intestati a società fiduciarie.





- Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
- Richiesta da parte del cliente di non far transitare sul proprio rapporto somme di propria pertinenza affluite su conti transitori e/o di attesa dell'intermediario, soprattutto se di rilevante importo o provenienti dall' estero.
- Ripetute e ingenti operazioni effettuate in contropartita con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del cliente.





 Alimentazione dall'estero, con operazioni frequenti o di importo rilevante, di rapporti incardinati in Italia che risultano intestati a società rappresentate da professionisti o partecipate da società insediate in Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero che non presentano una movimentazione tipica di un'attività commerciale o d'impresa e sono seguiti da prelievi in contante o da trasferimenti nei medesimi Paesi o territori.





- Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contante o di importo rilevante.
- Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti.
- Richieste di finanziamenti di elevato ammontare assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da intermediari insediati in Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi.





- Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qual ora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo.
- Ripetuti pagamenti verso l' estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.
- Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di più ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome.



Indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento



- Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il soggetto rappresenti particolari e documentate esigenze.
- Ripetuti incassi e/o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal soggetto in un ristretto arco di tempo.
- Ripetuti incassi e/o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte e/o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente.



Indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari



- Acquisto di strumenti finanziari non dematerializzati con contestuale richiesta di consegna fisica ovvero di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
- Richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se immobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all'estero o a favore di altri soggetti.
- Richiesta di restituzione di strumenti finanziari non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari.



Indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari



- Presentazione per il deposito di strumenti finanziari non dematerializzati di ammontare complessivamente rilevante con contestuale richiesta di rilascio di dichiarazioni di ricevuta del deposito.
- Presentazione di strumenti finanziari non dematerializzati per l'incasso in contanti o per l'acquisto di altri strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto del soggetto.
- Richiesta di dismissione di numerosi strumenti finanziari detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della liquidità riveniente in un unico strumento finanziario non dematerializzato.



Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo



- Operazioni richieste da soggetto censito o notoriamente contiguo (ad esempio familiare, convivente, associato) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo.
- Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare, convivente, associato) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze.
- Movimentazione vorticosa in termini di frequenza o di volumi, incoerente con il profilo economico o con l'attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali.



Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo



- Operatività caratterizzata dall'invio fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall'invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono).
- Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l'attività dichiarata.



- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare
- ➤ Comunicazione UIF del 18 febbraio Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 operatività con carte di pagamento
- ➤ Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007. Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.



- ➤ Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013pdf54.6 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse
- ➤ Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni.
- ➤ Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring.



- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 Operatività riconducibile all'usura.
- ➤ Comunicazione UIF del 1° marzo 2011 Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette.
- Comunicazione UIF del 9 febbraio 2011 Operazioni e rapporti con persone politicamente esposte ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette.
- ➤ Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing.



- ➤ Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici.
- ➤ Comunicazione UIF del 24 Febbraio 2010 Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (cd. "scudo fiscale"). Segnalazione di operazioni sospette.
- ➤ Comunicazione UIF del 15 Febbraio 2010 Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007. operatività connessa con il rischio di frode all' IVA intracomunitaria.



- ➤ Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 Frodi informatiche.
- ➤ Comunicazione UIF del 9 novembre 2009 -Presentazione di banconote in lire per la conversione in euro. Segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 231 del 2007.
- ➤ Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. N. 231 del 2007. Conti dedicati.
- ➤ Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS. 231/2007 Imprese in crisi e usura. 79



<u>Riferimenti</u>

Simona Sorgonà

Senior Consultant

s.sorgona@eddystone.it

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. (+39) 02 65 72 823
www.eddystone.it